

CICERONE COME E QUANDO

1. — In un precedente articolo, reagendo ad un giudizio altrui che mi era parso eccessivamente brusco, io feci ricorso ai termini piú succinti che mi furono possibili, dichiaratamente astenendomi dal ripetere punto per punto quant'altro avevo precedentemente detto sul piano generale, per esporre i miei « dubbi » (certezze negative no, nessuna) sulla attendibilità che le Dodici tavole abbiano davvero formulate le norme a dir così « pubblicistiche » che talune fonti romane loro attribuiscono¹. La mia valutazione scettica delle fonti che le palingenesi correnti adducono a supporto della *tab. IX* e del n. 5 della *tab. XII*² ha lasciato « perplesso » Bernardo Albanese³: il quale, deliberatamente limitando le sue riflessioni a *tab. IX.1-2* e *X.5*, ha coniugato le decise critiche formulate riguardo alle mie ipotesi con la cortesia che è propria della sua misura e della sua civiltà⁴.

* In *Labeo* 36 (1990) 267 ss.

¹ A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 323 ss. Va da sé che il termine « pubblicistico », sopra tutto se applicato al periodo arcaico, è un termine approssimativo, non meno di quanto lo sia il termine « privatistico ». Il mio riferimento era alle norme spiccatamente relative alla struttura costituzionale dello stato ed alla repressione da parte dello stesso dei così detti « crimina », cioè di quelli che oggi si chiamano usualmente « reati ».

² *FIRA*. 1² (1941) 64 s., 73. Su questa palingenesi e sui dubbi che essa suscita rimando a: M. LAURIA, *Ius Romanum* 1.1 (1963) 19 ss. V. anche *infra* nt. 65.

³ B. ALBANESE, « *Privilegia* », « *maximus comitiatus* », « *iussum populi* » (*XII tab. 9.1-2, 12.5*), in *Labeo* 36 (1990) 19 ss.

⁴ Non direi tuttavia con l'ALBANESE (nt. 3) 19 che i punti relativi a *XII tab. IX.1-2* e *XII.5* siano « i soli, del resto, trattati dal Guarino in modo approfondito ». Alle fonti di *tab. IX.3-5*, molto ridotte e vaghe, ho dedicato le p. 333-335, dicendo, nel modo breve (ma non perciò necessariamente superficiale) in cui ho di solito il vezzo di esprimermi, tutto ciò che, almeno a mio parere, vi era la possibilità di dire. Colgo comunque l'occasione per ribadire la mia personale impressione che la *proditio* fosse una delle tante specie dell'antichissima e predecemvirale *perduellio* (da intendersi come attività contraria [« per »] al « *duellum* », cioè al « *bellum* », quindi all'*imperium* regio prima e a quello pretorio poi) e che, pertanto, la sua

Dato che giusto in questi tempi ho avuto occasione di procedere ad una nuova edizione, profondamente rielaborata, della mia « storia » del diritto romano⁵ e altresì del volume relativo all'« ordinamento giuridico » di Roma⁶, dei rilievi critici dell'Albanese ho tenuto ovviamente adeguato conto, sia pure per accettarli solo parzialmente, in quei due volumi, alla lettura dei quali rimando il lettore. Tuttavia l'Albanese è l'Albanese. La grande fiducia che egli mostra nella piena o semipiena attendibilità non solo di Livio, ma anche e sopra tutto di Cicerone in materia di diritto mi ha indotto, come dire?, a farmi un esame di coscienza ed a chiedermi, in particolare, se non sono stato troppo malevolo, come l'Albanese ha l'aria di ritenere, nei confronti dell'autorevole Cicerone.

Ecco perché in questa mia nota, lasciando da parte Livio (di cui peraltro mi sembra che i più accreditati studiosi condividano tuttora il giudizio del Mommsen, secondo il quale il patavino non ha scritto « un libro di storia nel senso proprio della parola »)⁷, cercherò di riesaminare meglio, con particolare riferimento al presunto testo di *XII tab.* IX.1-2, la questione della credibilità del facondo cavaliere di Arpino⁸. Il quale però, mi duole di doverlo ribadire, deve essere preso, sotto specie di fonte di cognizione del diritto pubblico e privato romano⁹, come un per-

attribuzione alle *XII tabulae* da parte di Marcian. 14 *inst.* D. 48.4.3 sia arbitraria: contro questa tesi, adombrata in GUARINO (nt. 5) n. 42, v. da ultimo (con sole referenze di bibliografia) D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* (1989) 14.

⁵ A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁸ (1990).

⁶ A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990).

⁷ T. MOMMSEN, *Römische Forschungen* 1 (1864) 289 s. Sul punto, da ultimo: G. A. SECK, *Livius: Schriftsteller oder Historiker?*, in *Fs. Burck* (1983) 81 ss. Ivi altre citazioni.

⁸ Mi astengo deliberatamente dall'impresa di citare tutta la vastissima bibliografia che potrei citare. Farò eccezione per due generosi 'difensori' di Cicerone: E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*² (1941); K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972). Per quanto specificamente attiene alla storia letteraria, ricordo una volta per tutte il vecchio ma sempre valido M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur* 1⁴ (1927, rist. 1966) 400 ss.

⁹ Cicerone stesso, del resto, nei suoi momenti migliori non disconosceva di essere informato piuttosto incompletamente e disordinatamente della complessa materia. Comunque, un uomo capace di dire, sia pure a titolo di battuta, qualcosa come « datemi tre giorni di tempo e mi trasformo in un rifinito giureconsulto » (cfr. *pro Mur.* 13.28, 63 a.C.) davvero della professione giuridica aveva un'idea piuttosto riduttiva. Sul punto F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il « ius civile in artem redigere »*, in *SDHI.* 46 (1980) 378, cui la benevolenza nei riguardi di Cicerone non impedisce di affermare che, quando qualche anno dopo (55 a.C., *de orat.*

sonaggio fortemente condizionato dalle varianti contingenze politiche in cui si trovò ad operare, dagli scopi diversi e talvolta insinceri per cui di volta in volta parlò e scrisse, dalla cultura non sempre profonda e accurata di cui si nutrì, dalla fretta con cui troppo spesso si pose a redigere i suoi scritti, dalla esaltazione polemica che non di rado lo trasfigurò¹⁰, dal sempre più tronfio compiacimento che ebbe in vita di se stesso¹¹: deve essere insomma, io ritengo, sempre attentamente « relativizzato », cioè cautamente rapportato alle misure cangianti di un « Cicerone come e quando ».

2. — Per quanto specificamente attiene al problema della conoscenza delle Dodici tavole da parte di Cicerone, mi si consenta di confermare quello che tutti sanno, e cioè che ai tempi di lui e, prima ancora, ai tempi degli annalisti del secondo e primo secolo avanti Cristo da cui dipende Tito Livio, il « testo » delle XII tavole non era conosciuto più di quanto lo fosse, che so, il testo dei presunti *commentaria* di Servio Tullio¹². Le versioni che se ne avevano a quei tempi, come tutti del resto ammettevano, erano variamente ringiovanite e corrotte¹³: alcune più sicure ed altre meno, alcune correnti sulla bocca di tutti (o meglio, di tutti i pochi Romani sufficientemente acculturati) ed altre meno diffuse, se non addirittura tanto vaghe da essere a molti del tutto sconosciute (o conosciute per sentori approssimativi e diversi). Perciò, quando Cicerone dichiarava nel *de legibus* che lui e i Romani di buona famiglia da fan-

1.45.199) Cicerone si ripromise di dedicarsi alla nobile *interpretatio iuris* nella vecchiaia, « anche in questo disegno peccava di presunzione ».

¹⁰ Duro, ma sostanzialmente esatto il giudizio che di Cicerone ha dato T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica* (tr. ital.² 1963), definendolo una « banderuola politica » (2.760) e denunciando in lui « una natura di gazzettiere nel peggior senso dell'espressione », per il quale « non v'era ramo in cui, col sussidio di pochi libri, traducendo o compilando, non fosse in grado di raffazzonare uno scritto leggibile » (2.1274 ss.).

¹¹ Basti la citazione della lettera inviata nel luglio del 46 a C. a L. Papirio Peto (*fam.* 9.18.1), in cui Cicerone, nell'attesa di entrare nelle piene grazie di Cesare (cui ha inviato per salutarlo i suoi amici « cesariani » Dolabella e Irzio), lo ringrazia di avere espresso approvazione per il fatto che egli, standosene a Tuscolo, voglia imitare il tiranno Dionigi, che aprì in esilio una scuola: ... *sic ego, sublati iudiciis, amisso regno forensi, ludum quasi habere coeperim*.

¹² Sui favolosi commentari di Servio in vigore all'atto della fine della monarchia, cfr. Liv. 1.60.4. Sul tema: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) spec. 305 ss.

¹³ Sul punto, per tutti: S. BOSCHERINI, *La lingua delle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (1988) 45 ss.

ciulli mandavano a memoria le Dodici tavole¹⁴, non è che prorompesse in « una falsità » smaccata, in una falsità tale da non potersi « giudicare a cuor leggero »: egli si abbandonava, a mio avviso, con la sua consueta ridondanza di stile, a un 'topos' abbastanza comune (e a me personalmente, non so se anche all'Albanese, non estraneo), quello dell'anziano che loda i « *tempora acta* » in cui si studiava di più. Ad ogni modo, sapeva bene, Cicerone, che, sopra tutto citando una legge decemvirale meno nota in giro, non vi era molto da temere che « sarebbero stati numerosi i lettori che avrebbero squalificato l'autore del (presunto) falso »¹⁵: primo, perché (era proprio lui a deplorarlo) ormai (ai tempi del *de legibus*) le Dodici tavole « più nessuno le studia(va) »¹⁶; secondo, perché un testo completo e certo del codice decemvirale (un testo paragonabile, per esempio, a quello del decalogo o del « catechismo » romano) nel secolo di Cicerone molto probabilmente non esisteva affatto.

Che poi, limitandoci sempre a Cicerone, l'aver quasi dato come sicure, in una fase fortemente polemica della sua vita¹⁷, due disposizioni delle *XII tabulae* che nessuno, o quasi, conosceva alla lettera (ma che, si badi, si adattavano assai bene, come anche oggi si adattano, all'« *intima philosophia* » della gente di rispettabile livello morale)¹⁸, sarà pur stato (a dirla con parole davvero un po' grosse) « un procedimento sfacciato e disonesto »¹⁹. Risponde perfettamente, peraltro, alla natura di chi (a tacer d'altro), proprio in quegli anni della sua polemica con Clodio (precisamente, nel 56 a. C.), si rivolgeva allo storico L. Lucecio, pregandolo senza mezzi termini di parlare in lode delle sue gesta anche al di là della loro reale dimensione ed anche a costo di non obbedire alle esigenze elementari di imparzialità della storiografia²⁰; e in più, scrivendo in

¹⁴ Cic. *de leg.* 2.23.59 (rivolgendosi ad Attico e citando un versetto delle XII tavole copiato, a suo dire, dalla legislazione di Solone): *Nostis quae sequuntur, discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium (rell.)*.

¹⁵ ALBANESE (nt. 3) 23.

¹⁶ Il seguito del passo trascritto *retro* (nt. 14) è: *quas iam nemo discit*.

¹⁷ V. *infra* n. 3.

¹⁸ Cic. *de leg.* 1.5.17 (con parole poste in bocca ad Attico ed a lui rivolte): *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas*.

¹⁹ ALBANESE (nt. 3) 21.

²⁰ Cic. *ad fam.* 5.12.2-3 (con riferimento alla storia degli anni 90-81 scritta da Lucecio): *... itaque te plane etiam atque rogo ut et ornas ea vehementius etiam quam fortasse sentis, et in eo leges historiae negligas gratiamque illam, de qua suavissime quodam in prooemio scripsisti, ... eam, si me tibi vehementius commen-*

pari tempo ad Attico, diceva soddisfatto di questa sua lettera « *valde bella est* »²¹.

Chiarito che dubitare del contenuto pubblicistico delle Dodici tavole è lecito e che diffidare della veridicità di Cicerone non è davvero ai limiti del diffamatorio (o, in alternativa, dell'eccentrico), guardiamo ora piú da vicino al caso specifico di *XII tab.* IX.1-2 e delle varie affermazioni con cui Cicerone, e lui solo, ne asserisce l'esistenza in taluni suoi scritti e pare riportarne nel *de legibus* addirittura la formula²². In ordine a questo argomento sento l'ardire di affermare, avendovi ulteriormente riflettuto, che i miei dubbi rimangono intatti, se addirittura (sempre restando beninteso allo stato di dubbi) non sono divenuti sotto qualche profilo piú forti.

Le considerazioni che ritengo di dover brevemente aggiungere a quanto già detto nella mia nota precedente attengono ai seguenti tre punti: *a*) la particolarissima fase della sua vita in cui Cicerone si è espresso animosamente ed infondatamente al riguardo; *b*) la scarsissima credibilità della pretesa disposizione decemvirale sui *privilegia*; *c*) la inverosimiglianza di una norma delle Dodici tavole sulla *provocatio ad populum* e, in ogni caso, la superficialità, per non dire la leggerezza, con cui si è proceduto dalla dottrina moderna a dedurre dal *de legibus* addirittura il « testo » di *XII tab.* IX.1-2.

3. — Per quanto concerne la particolarissima fase della sua vita in cui Cicerone esplose nella ripetuta affermazione che le Dodici tavole por-

dabit, ne aspernere amorique nostro plusculum etiam quam concedet veritas largiare (rell.). Imbatazzate le parole a difesa di questa notissima lettera che si leggono in KUMANIECKI (nt. 8) 324, il quale comunque non può fare a meno di ammettere che « probabilmente le parole di Cicerone dovettero già da allora offendere il sentimento di discrezione delle persone piú sensibili ». Si ricordi altresí che lo stesso Cicerone scriverà austeramente nel 55 (*de orat.* 2.15.62): *... nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat? deinde ne quid veri non audeat? ne qua suspicio gratiae sit in scribendo?*

²¹ Cic. *ad Att.* 4.6.4.

²² Faccio grazia al lettore delle forti insinuazioni sollevate in passato da noti filologi contro l'autenticità stessa delle orazioni clodiane (*ad senatum, de domo, de haruspicum responso*): per le quali v. SCHANZ-HOSIUS (nt. 8) 427 ss. Questi sospetti sono stati giustamente respinti dalla critica moderna come eccessivi, e quindi inaccoglibili, ma valgono tuttora a porre in luce, in molti punti particolari, il compiacimento e la disinvoltura con cui le orazioni clodiane furono messe per iscritto e fortemente interpolate, con affermazioni non sempre congruenti tra loro, dallo stesso Cicerone « *ex post* ».

tavano la disposizione contro i *privilegia* e quella *de capite civis*, non posso non ripetere e sottolineare che essa va (guarda caso) dal 57 al 52 a. C. Essa cioè si iscrive in un momento storico nel quale Cicerone, venuto finalmente meno il disfavore di Cesare²³, esulta per il suo trionfale ritorno dall'esilio²⁴; sfrutta come maggiormente può il vantaggio (non ancora definitivo, si badi) acquistato contro l'acerrimo rivale Clodio²⁵; ed, essendo più tardi il tenacissimo Clodio ancor vivo (e comunque, nell'anno o poco più dopo la morte, ancor fresco nel ricordo dei suoi seguaci)²⁶, non omette, ad ogni buon conto, di esaltare i due pretesi principi decemvirali (principi, d'altronde, lo ripeto, moralmente più che giusti)²⁷ nel *de republica* e nel *de legibus*, opere scritte l'una prima della

²³ Fu essenzialmente a causa del disfavore di Cesare (e in più dell'ambiguo contegno di Pompeo e di altri), che Clodio poté spuntarla sia con la *lex Clodia de capite civis Romani* (la cui *suasio* fu pronunciata in una *contio* indetta *extra pomerium*, nel circo Flaminio, per permettere a Cesare, ch'era *imperator* di truppe, autorevolmente di parteciparvi; Plut. *Cic.* 30), sia con la successiva *lex Clodia de exsilio Ciceronis* promossa da un suo omonimo liberto. Il tribuno Ninnio Quadrato, che era uno dei pochi amici rimasti a Cicerone, non riuscì, in quel clima di umiliata democrazia, a opporre l'*intercessio*: il massimo che poté fare fu (se pure è vero) di indurre il senato a indossare abiti di lutto (cfr. *Cic. pro Sestio* 11.26). Su tutto il complesso affare della *lex Clodia* v., da ultimo: PH. MOREAU, *La «lex Clodia» sur le bannissement de Cicéron*, in *ATH.* 65 (1987) 465 ss. Sulle vicende dell'anno dell'esilio (58-57 a. C.) v., per tutti: KUMANIECKI (nt. 8) 287 ss.

²⁴ KUMANIECKI (nt. 8) 299 s., 301 ss.

²⁵ È appena il caso di ricordare che Clodio, tornato Cicerone a Roma, non incassò con inerzia la sconfitta, ma tentò di rivalersi sin dai primi giorni in vari modi; poi, conseguita l'edilità nel 56, promosse accuse criminali contro Calpurnio Bestia e sopra tutto contro Publio Sestio (sostenitore di Cicerone, quest'ultimo, con mezzi violenti e non precisamente apprezzabili); infine ricorse alle beghe politiche ed ai tumulti di piazza, sino a quando si candidò alla pretura del 52 e fu ucciso in questa occasione da Milone.

²⁶ La morte di Clodio seguì il 18 gennaio del 52 a. C. e dette luogo, per reazione, all'incendio della sede del senato da parte dei suoi clienti. Sui problemi di datazione del *de legibus* (e dei rimaneggiamenti apportati dall'autore all'opera), v., per tutti: E. RAWSON, *The interpretation of Cicero's «De legibus»*, in *ANRW.* 1.4 (1973) 335 ss.

²⁷ V. *retro* nt. 18. Sia detto «*ad abundantiam*» che, oltre ad essere palesemente apprezzabili dalle persone oneste, l'uno e l'altro principio erano stati già ampiamente propagandati in sede politica dai consoli (ma senza appellarsi alle *XII tabulae*) Cornelio Lentulo Sfintere e Metello Nepote a sostegno della legge di richiamo di Cicerone in patria.

morte di Clodio e l'altra in parte dopo, ma prima della partenza per il governatorato in Cilicia (51 a. C.)²⁸.

Ora, sorvolando per brevità sui cenni piuttosto confusionari contenuti nel *de republica*²⁹ e rinviando a fra poco il discorso sui brani del *de legibus*, fermiamoci sulle affermazioni operate da Cicerone « a caldo », poco dopo il rientro a Roma, nelle orazioni *de domo* e *pro Sestio*³⁰. La

²⁸ Non riterrei molto valida l'obiezione dell'ALBANESE (nt. 3) 24, il quale segnala che il richiamo alle due leggi decemvirali manca nelle due orazioni *post reditum*, nella *pro Milone* e nell'invettiva contro Clodio pronunciata anni dopo da Cicerone nei *Paradoxa stoicorum*. Se mai, queste omissioni provano il contrario di quanto sostiene l'Albanese, provano cioè che Cicerone di carte assolutamente sicure in mano non ne aveva. Ma, per quanto sia vero che io nutra « l'idea di una tenace fissazione di Cicerone nel suo odio contro Clodio », non è che io giunga anche lontanamente a paragonarlo all'unico barbaro e monomaniaco che, a mia conoscenza, usasse ripetere in ogni suo discorso tutti (e senza eccezioni) gli argomenti di rimostranza e di accusa messi a frutto nei discorsi precedenti, prima di aggiungervene eventualmente di nuovi: voglio dire Adolf Hitler. Quanto ai motivi specifici di prudenza che indussero Cicerone a non attaccare troppo violentemente Clodio nelle sue orazioni pronunciate subito *post reditum*, v. per tutti: KUMANIECKI (nt. 8) 302 s.

²⁹ I cenni del *de republica* si leggono, se non erro, in 2.31.53-54 e in 2.36.61. Non si fa menzione dei *privilegia*, ma solo della *provocatio ad populum*: istituto che sarebbe stato introdotto da una *lex Valeria Poplicolae*, ma forse già prima dai re, per le sole ipotesi di condanna a morte e di *verberatio* (cfr. 2.31.53-54); istituto che le XII tavole avrebbero esteso con molteplici disposizioni (?) ad ogni e qualsiasi giudizio criminale (cfr. 2.31.54: *... itemque ab omni iudicio poenaque licere iudicant XII tabulae compluribus legibus*); istituto dalla cui sopportazione sarebbero stati esentati i soli *decemviri* (*eod.*); istituto confermato dalla *lex Valeria Horatia* successiva al decemvirato (*eod.*); istituto che il decemviro C. Giulio, malgrado la esenzione di cui godeva, lodevolmente avrebbe preteso che fosse fatto egualmente valere nei suoi confronti (cfr. 2.36.61: *... quo se legem illam praeclaram neglecturum negaret, quae de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret*). In tutto questo racconto il riferimento alle pretese *leges de provocatione* « a tutto campo » contenute nel testo decemvirale è, quanto meno, singolare e manca del confronto di ogni altra testimonianza: il che, riterrei, non conforta la fiducia, peraltro più limitata di quella nutrita per i passi della *de domo* e della *pro Sestio*, che l'ALBANESE (nt. 3) 23 s. ripone nel nostro brano.

³⁰ La *de domo sua ad pontifices* fu pronunciata il 30 settembre 57 per ottenere la soluzione di una questione sacrale ben precisa, che aveva assai poco a che vedere con i *privilegia* e la norma *de capite civis* e che i pontefici risolsero in questi termini (*ad Att.* 4.2.2.3): « *si neque populi iussu neque plebis scitu, is qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei praefectus esset, neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset, videri posse sine religione eam partem areae mihi restitui* ». Quanto alla *pro Sestio*, essa fu pronunciata davanti a una *quaestio de vi* (su accusa *ex lege Plautia* di M. Tullio Albinovano, amico di Clodio) nel marzo del 56.

incredulità dell'Albanese per quello che egli chiama crudamente il « trucco di una citazione inventata », l'azzardo che lo stesso Albanese vede nel fatto di « appoggiare la propria tesi su testi inesistenti » e via dicendo, già son cose, direi, piuttosto attenuate dall'ammissione che si possa « discorrere circa un eventuale errore di Cicerone (anzi della tradizione cui egli si richiama) », che è quanto dire in parte ciò che io stesso ho affermato poco fa in ordine alla indiscutibile apprezzabilità della sua tesi sul piano morale. La sfacciataggine e l'azzardo delle citazioni fatte da Cicerone alla leggera sono, comunque (ed aggiungo sinceramente: purtroppo), largamente confortati dalla prassi delle più o meno accorte manipolazioni della verità con cui un uomo politico o un avvocato, specie se direttamente o indirettamente interessato di persona alla causa che sostiene, ha sempre, da che mondo è mondo, operato.

Non credo quindi che, di fronte alle affermazioni della *de domo* (affermazioni anche per altri versi inficiate da mende giuridiche)³¹ « i pontefici avrebbero immediatamente scoperto un siffatto inganno con conseguenze disastrose, sul piano morale, per l'oratore ». Non solo i pontefici non erano deputati a fare un esame di diritto romano a Cicerone, ma erano tenuti a cogliere se al fondo di tutte le sue concitate parole e delle sue molte e colorite divagazioni (tra cui quella sulle *XII tabulae*) vi fosse o meno una ragione di giustizia, ma ciò che conta, e che lo storico (gli piaccia o non gli piaccia) non può fare a meno di ignorare, è che i *pontifices* del 57 a. C. (anno cruciale della « crisi » della *respublica*) li conosciamo uno per uno³². Essi non erano davvero i sapienti e imparziali pontefici del buon tempo antico, ma erano personaggi politici non tutti di primissimo piano e tutti (o quasi) influenzati dal vento fatto girare a favore di Cicerone da quel potente Eolo (pur se in quel momento lontano materialmente da Roma), che era il *pontifex maximus* Giulio Cesare³³.

³¹ Non è questo il luogo per passare al setaccio giuridico la celebre orazione. Per rendersi conto dell'improntitudine con cui Cicerone parlava di diritto anche di fronte ai pontefici (ed anche in ordine a temi di stretta competenza pontificia), basta leggere la verbosa divagazione dedicata alla *transitio ad plebem* effettuata da Clodio per effetto dell'adozione da parte di un suo compare plebeo: *de dom.* 13.34-35 e 14.36-38. V. in proposito: A. GUARINO, *Novissima de patrum auctoritate*, in *BIDR.* 90 (1988, ma 1990) n. 2 *passim*.

³² La lista si deduce da *Cic. de har. resp.* 12: cfr. T. R. S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman Republic* 2 (1968) 205 s. Sui singoli personaggi: L. ROSS TAYLOR, *Caesar's colleagues in the pontifical college*, in *AJP.* 63 (1942) 385 ss.

³³ Comunque, il « *thema decidendum* » non aveva nulla a che fare con le asserite

Quanto poi all'orazione *pro Sestio*, l'*accusatio* « *de vi* » riguardava Sestio, non direttamente Cicerone, sicché tutte le verbose digressioni di Cicerone in ordine ai fatti propri non mettevano Sestio a rischio di essere condannato, tanto più che il carico di contestare sul piano tecnico i punti dell'accusa era stato preso sulle proprie spalle da Crasso e da Calvo, mentre Cicerone ed Ortensio si erano assunto « *ad adiuvandum* » il compito di sviluppare, a maggior convincimento di una giuria non tutta composta da esperti in diritto, argomentazioni essenzialmente politiche³⁴. Proprio perché « dietro gli accusatori di Sestio . . . stava Clodio », Cicerone si esaltò al calor bianco nel coprire di male parole di ogni sorta e di volgarità di ogni tipo il suo nemico e nel giustificare in tutti i possibili modi, anche a costo di distorcere la verità, se stesso. Da esperto avvocato qual'era, egli sapeva bene di poter largamente sfruttare, con poca tema di essere citato in giudizio per diffamazione (e tanto meno, a dir così, per *ignorantia iuris*), il carattere defensionale della sua orazione³⁵.

Sempre a proposito delle due orazioni ciceroniane di cui sopra, resta ancora un equivoco da dissipare. L'Albanese giustamente sottolinea la natura « forte », cioè particolarmente impegnativa, delle « esplicite dichiarazioni pubbliche » formulate a proposito delle Dodici tavole nella *de domo* e nella *pro Sestio*³⁶. Possibile che Cicerone si sia espresso in questi termini così incisivi senza essere perfettamente sicuro del fatto suo? Ebbene, rispondo, perché no? A parte quanto ho rilevato dianzi in ordine al suo particolare temperamento e alle abitudini correnti ieri ed oggi tra uomini politici e avvocati, nulla ci dice che il nostro si sia espresso a parole, *coram pontificibus*, nello stesso categorico modo in cui lo vediamo esprimersi nel testo scritto delle due orazioni. Anzi è probabile che egli abbia parlato (come di consueto) « a braccio », pur valendosi (come gli era anche usuale) di una forte preparazione basata su quell'ele-

norme decemvirali: si trattava infatti di decidere se alla consacrazione del terreno su cui sorgeva la casa di Cicerone fosse necessaria (e vi fosse stata) un'apposita legge di autorizzazione. V. *retro* nt. 30.

³⁴ Gli *advocati* a difesa non esponevano con le loro arringhe ad alcun pericolo, almeno sul piano giuridico, i propri clienti. Diversa era la situazione dei *patroni* di accusa, da una cui impostazione argomentativa mal fatta poteva dipendere, oltre l'assoluzione dell'imputato, anche la incriminabilità dell'*accusator* per *calumnia*.

³⁵ Sulla copertura offerta agli autori di diffamazioni verbali dalle « *legitimae disceptationes* » v.: A. D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano* 1 (1979) 149 ss.

³⁶ ALBANESE (nt. 3) 21.

mento indispensabile dell'arte oratoria che i retori chiamavano della « *memoria* »³⁷.

Solo al giorno d'oggi e solo nei moderni parlamenti o in molti comizi (non ancora, per fortuna, nelle aule giudiziarie), si vedono gli uomini politici seguirsi l'un l'altro ai microfoni, leggendo (quasi tutti) squallidamente un certo numero di cartelle scritte (da loro stessi o da altri) in precedenza. Nell'agone politico e giudiziario antico (come pure nei dibattimenti giudiziari moderni) era ben diverso: l'arringa bisognava anche « porgerla », sia col gesto e sia col tono della voce, adattandola all'uditorio ed al passaggio che si pronunciava³⁸. Cicerone, da quel grande oratore che era, le sue orazioni, pur preparando con particolarissima cura almeno quella *de domo*³⁹, sicuramente non le lesse: solo dopo averle pronunciate a voce egli le tradusse, sulla base dei suoi appunti e dei suoi ricordi, in iscritto. Occasione di cui comprensibilmente approfittò per renderle di fronte ai futuri lettori più elaborate, più efficaci ed anche più libere da quelle preoccupazioni contingenti (per me, comunque, piuttosto improbabili) che avessero potuto, nel momento dell'*actio*, trattenerlo dal dire tutto ciò che aveva in mente.

4. — Per quanto concerne la scarsissima credibilità della disposizione decenvirale sui *privilegia* (disposizione della quale Cicerone parla, oltre che nel *de legibus*, anche nell'orazione *de domo*, quivi attribuendola non solo alle *XII tabulae*, ma anche, per buona misura, alle *leges sacratae*)⁴⁰, è davvero sorprendente, a mio avviso, che la « *communis*

³⁷ Cfr. Quintil. *inst. or.* 11.2.1: ...*neque immerito thesaurus hic eloquentiae dicitur.*

³⁸ Cfr. Cic. *de orat.* 1.28.128: *In oratore autem... vox tragoedorum, gestus paene summorum actorum est requirendus.*

³⁹ Cfr. Cic. *ad Att.* 4.2.2: ...*acta res est accurate a nobis et, si umquam in dicendo fuimus aliquid, aut etiam si numquam alias fuimus, tum profecto dolor rei que magnitudo vim quandam nobis dicendi dedit. itaque oratio iuventuti nostrae deberi non potest; quam tibi, etiam si non desideras, tamen mittam cito.* In questa lettera dell'ottobre 57 traspare chiaramente che il testo scritto dell'orazione, a così pochi giorni di distanza dalla sua pronunzia, non era ancora pronto (né vorrà darsi eccessivo credito, spero, alla promessa dell'invio « *cito* » fatta da Cicerone). V. anche *retro* nt. 21.

⁴⁰ Cic. *de domo* 17.43: ...*vetant leges sacratae, vetant XII tabulae leges privatis hominibus inrogari: id est enim privilegium. nemo umquam tulit (rell.).* Per Cic. *pro Sest.* 30.65, v. *infra* nt. 55. Si noti il « *nemo umquam tulit* » di Cicerone: esso è, come passeremo a vedere subito appresso, una ennesima riprova della disinvoltura di Cicerone nel suo discorso davanti ai pontefici.

opinio », affascinata dalle pseudo-certezze del roboante arpinate, non si renda conto di tre cose.

Eccole, le tre cose. Primo: l'elenco delle leggi romane a noi note⁴¹ presenta in tutti i tempi, ben anteriormente alla *lex Clodia de exsilio Ciceronis* del 58 a. C., casi da tutti tranquillamente accettati di leggi e plebisciti « *ad personam* », sia in favore che contro, come, ad esempio, la *lex Carvilia de exsilio M. Postumii Pyrgensis* del 212⁴², la *lex de P. Aebutio et de Hispala Faecennia* del 186⁴³, la *lex de P. Cornelio Scipione lege solvendo* del 147⁴⁴, la *lex Furia Atilia de C. Hostilio Mancino Numantinis dedendo* del 136⁴⁵, la *lex Sempronia (T. Gracchi) de magistratu M. Octavio abrogando* del 133⁴⁶, la *lex Sempronia (C. Gracchi) de quaestione in Popilium Laenatem* del 123⁴⁷ (e qui volutamente, sul limitare della crisi della *libera respublica*, mi fermo). Secondo: il ritorno di Cicerone a Roma fu deliberato proprio mediante un *privilegium*, del quale Cicerone non si dolse affatto, e cioè mediante la *lex Cornelia Caccilia de revocando Cicerone* del 57⁴⁸. Terzo: durante l'anno di esilio, lo stesso Cicerone non solo seguì attivamente gli sforzi dei suoi amici per procurargli con varie *rogationes* il rientro in città⁴⁹, ma discusse pacatamente con Attico se gli convenisse o meno ottenere un provvedimento legislativo di favore, che egli chiamò senza tante ambagi per quel che era, cioè per « *privilegium* »⁵⁰.

⁴¹ G. ROTONDI, « *Leges publicae populi Romani* » (1942, rist. 1962) 180 ss., cui mi riferirò per brevità nelle note seguenti. La mia scelta, che include privilegi *pro* e privilegi *contra*, si limita ai casi più vistosi.

⁴² ROTONDI (nt. 41) 255.

⁴³ ROTONDI (nt. 41) 276. Su questo plebiscito, che concesse eccezionali favori ai due delatori delle orge dette dei Baccanali, v. da ultimo: J.-M. FAILLER, « *Bacchanalia* ». *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et in Italie* (1988) *passim*.

⁴⁴ ROTONDI (nt. 41) 293.

⁴⁵ ROTONDI (nt. 41) 297 s. Le fonti relative sono principalmente ciceroniane.

⁴⁶ ROTONDI (nt. 41) 301. Cfr. particolarmente Cic. *de leg.* 3.10.24, che non si accorge nemmeno lontanamente di entrare in contraddizione con quanto dirà in *de leg.* 3.19.44.

⁴⁷ ROTONDI (nt. 41) 309.

⁴⁸ ROTONDI (nt. 41) 403, con indicazione dei numerosi testi ciceroniani in cui questa legge centuriata viene portata alle stelle. V. anche *infra* nt. 52.

⁴⁹ Sulle varie *rogationes de revocando Cicerone*: ROTONDI (nt. 58) 400 ss.

⁵⁰ Cfr. Cic. *ad Att.* 3.15.5 (da Tessalonica, 17 agosto 58 a. C.): *Quod te cum Culleone scribis de privilegio locutum, est aliquid, sed multo est melius abrogari, si enim nemo impediet, quid est firmitus; sin erit (tribunus), qui ferri non sinat, idem senatus consulto intercedet, nec quicquam aliud opus est quam abrogari. nam*

Non è in alcun modo contestabile (lo dico ancora una volta a scanso di equivoci) che le « leggi-fotografia », o come altrimenti si voglia denominarle, sono da riprovarsi severamente (non meno, diciamo del rubare o del desiderare la donna d'altri) da ogni uomo onesto e perbene (specialmente se non sono in giuoco i suoi personali interessi). Nemmeno è seriamente contestabile (aggiungo, a scanso di equivoci, anche questo) che l'orrore per i privilegi dovette essere anche ai tempi di Cicerone un luogo comune diffusissimo tra i così detti « benpensanti », di cui il nostro era tra i più virtuosi esponenti. Tuttavia i fatti concreti dimostrano più che a sufficienza che il principio di condanna dei *privilegia* difficilmente trovò alloggio nel testo decemvirale e altrettanto (se non più) difficilmente fu, come pensa in subordinata l'Albanese⁵¹, il frutto di una tradizione post-decemvirale mantenutasi valida, attraverso le vicende della crisi repubblicana, sino a Cicerone⁵².

5. — Per quanto, infine, concerne la inverosimiglianza della norma decemvirale sulla *provocatio ad populum* spettante ai cittadini e la leggerezza con cui si è proceduto in dottrina alla ricostruzione di *XII tab.* IX.1-2, evito qui di spendere parole in ordine al convincimento mio ed altrui (pur se da alcuni avversato) secondo cui la prima *lex de provo-*

prior lex nos nihil laedebat. (rell.). Diversamente da M. GELZER, in *RE.* 7.A1.920, io interpreterei così: il tribuno Q. Terenzio Culleone ha esposto ad Attico il progetto di proporre un *privilegium* per il ritorno di Cicerone (ciò che appunto faranno i consoli del 57), ma Cicerone obietta che vi sarà certamente qualche altro tribuno, suo nemico personale, che si opporrà: meglio, a suo parere, scegliere la via dell'abrogazione della *prior lex* (cioè della *lex Clodia de capite civis Romani*, antecedente a quella *de exsilio Ciceronis*), perché questa non ha riguardato lui esclusivamente. Questa interpretazione è confermata dal seguito del passo, che qui ometto di riprodurre, nel quale Cicerone si pente di essere rimasto troppo facilmente intimidito dai pericoli per lui rappresentati dalla proposta di quella *prior lex*. In proposito v. anche J. BLEICKEN, « *Lex publica* » (1975) 207 e nt. 61.

⁵¹ ALBANESE (nt. 3) 23.

⁵² Significativamente il BLEICKEN (nt. 50) 195 ss. dice che nessun giurista repubblicano (eccettuando Cicerone) contrappose il *privilegium* alla *lex publica*. Il primo a farlo fu Capitone, citato da Gell. *N.A.* 10.20.2: il quale, avendo definito la legge come « *generale iussum populi aut plebis* », esclude che fosse legge in senso stretto (intesa cioè sostanzialmente come privilegio) proprio (insieme con altre) la *lex de reditu M. Ciceronis*. Va avvertito, peraltro, che alla disposizione « *privilegia ne inroganto* » delle Dodici tavole il BLEICKEN 201 ss. crede pienamente, pur ritenendo che essa sia progressivamente andata in disuso (che non significa: andata in estinzione) col venir meno del conflitto tra patrizi e plebei.

catione della storia romana fu la *lex Valeria (Corvi)* del 300 a. C.⁵³. Mi limiterò ai due rilievi che seguono.

Rilievo numero uno. Cicerone (il quale, val la pena di notarlo, nella orazione *pro Rabirio* del 63 e nella quarta orazione *in Catilinam* dello stesso anno aveva ricordato, in materia, solo le *leges Porciae* del 200 circa e la *lex Sempronia de capite civis* del 123)⁵⁴, dice nella *pro Sestio* del 56 a. C.⁵⁵ e ribadisce nel successivo *de legibus*⁵⁶ che le *XII tabulae* avrebbero vietato di *rogare* (o di *ferre*) *de capite civis*⁵⁷ « nisi comitiis centuriatis » (o « per maximum comitiatum », o « maximo comitiatu »). Questa affermazione non tanto è troppo ardita nel presupporre che sin dall'età delle Dodici tavole si fosse già formato bello e completo il così detto « processo comiziale » in quattro udienze, con immancabile seduta a votazione conclusiva dei comizi centuriati⁵⁸, quanto è inverosimile nel presupporre (almeno nella versione del *de legibus*, che la dottrina corrente ritiene derivata dal codice decemvirale) che all'epoca delle Dodici tavole vi fossero quanto meno tre comizi popolari, cioè un numero di comizi tale che rispetto agli altri i centuriati potessero essere definiti « comitatus maximus »⁵⁹.

⁵³ Rinvio, in proposito, sia a quanto ho scritto in GUARINO (nt. 1) 328 ss. (con citazioni ivi) sia a quanto ho scritto in GUARINO (nt. 5) n. 36, 42 e particolarmente 134.

⁵⁴ Cfr. Cic. *pro Rab.* 4.12 e Cic. *Catil.* 4.5.10. Sallustio, *Catil.* 51.40, parla, a sua volta, di « *lex Porcia aliaeque leges* ». Questo silenzio non solo sulla *lex Valeria Poplicolae* del 509, sulle *XII tabulae* del 451-450, sulla *lex Valeria Horatia* del 449, ma perfino sulla *lex Valeria Corvi* de 300 a. C. (legge della cui esistenza non si può assolutamente dubitare) dipende probabilmente dal fatto che la *lex Valeria Corvi*, essendo la prima a pronunciarsi a favore della *provocatio*, aveva una dizione ancora incerta: essa non impose nettamente che la *provocatio ad populum* fosse accolta dal magistrato, ma si limitò a dichiarare « *improbe factum* » (cfr. Liv. 10.9.3-6) il comportamento del magistrato che non avesse tenuto conto della *provocatio*. Ragione di più per ritenere che le leggi anteriori alla tanto cauta *lex Valeria* del 300 a. C. siano pura leggenda.

⁵⁵ Cic. *pro Sest.* 30.65: *cum et sacratis legibus et XII tabulis sancitum est, ut neque privilegium irrogari liceret, neque de capite civis, nisi comitiis centuriatis rogari (vell.)*.

⁵⁶ Cic. *de leg.* 3.19.44, che qui ometto di trascrivere.

⁵⁷ Diverso il modo di esprimersi nei passi del *de republica* (di cui *retro* nt. 29).

⁵⁸ È comunemente ritenuto, invece, che il così detto « processo comiziale » in almeno quattro udienze si sia formato progressivamente nei secoli, partendo dall'uso degli imputati (se ed in quanto ritenuti colpevoli, quindi non prosciolti, dal magistrato) di fare *provocatio ad populum*, con conseguente convocazione ufficiale dei *comitia*, alla quale *provocatio* avrebbero potuto, a stretto rigore, anche rinunciare (o sottrarsi con l'esilio volontario).

⁵⁹ Sull'origine posteriore dei *comitia tributa*: GUARINO (nt. 5) n. 97. Mi evito

Rilievo numero due. Cicerone, che nel *de legibus* è il primo e il solo ad usare la felice espressione « *maximus comitiatus* » per designare i comizi centuriati, pur se è convinto (o mostra di esserlo) che furono le Dodici tavole a portare la norma *de capite civis*⁶⁰, in *de leg.* 3.4.11 non vuole per nulla affatto riprodurre il testo delle presunte disposizioni sui *privilegia* e *de capite civis* (sia pure in una versione alquanto ammodernata che avrebbe avuto corso ai suoi tempi), ma vuole solo allineare accanto ad altre, e usando parole arcaicizzanti e solenni di sua personale scelta⁶¹, un'altra delle leggi ideali che, a suo giudizio, una repubblica ben fatta, una repubblica di tipo platonico, dovrebbe avere. È antimetodico (cioè non consono all'esigenza di misurare i passi della ricostruzione storica sulle fonti concrete di informazione di cui disponiamo) lo spingersi del tutto al di là di questa vincolante constatazione documentale. E più antimetodico ancora, anzi addirittura arbitrario, è l'amputare dell'inciso « *ollosque—locassint* » (perché non confacente ai tempi del decemvirato legislativo) il testo della sua « legge » ideale, attribuendo alle *XII tabulae* quel che di essa rimane⁶².

In conclusione, prendere o lasciare: questo è il problema. O si attribuisce integralmente alle Dodici tavole, sia pure in una dizione ammodernata, tutta quanta la disposizione di Cic. *de leg.* 3.4.11 (« *Privilegia ne inroganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque, quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto* »), oppure quella disposizione normativa la si attribuisce tutta quanta integralmente a Ci-

qui di ripetere le ragioni per cui, come ho detto altrove, convincono ben poco le varie spiegazioni di « *maximus* » che sono state proposte per sfuggire alla esigenza del minimo di tre *comitia*.

⁶⁰ A proposito di Cic. *de leg.* 3.19.44 (*retro* nt. 56) non intendo però rinunciare a quanto ho scritto in GUARINO (nt. 1) 326 s., con particolare riguardo alle parole « *ferris de singulis* », sfuggite a Cicerone in luogo di « *ferris de capite civis* ».

⁶¹ Sono costretto a riprodurre testualmente e a sottolineare in rosso, a questo proposito, la dichiarazione-chiave, che si legge in Cic. *de leg.* 2.7.18: *Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora, quam hic sermo est: eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar.* Cicerone si ripromette, dunque di usare per le sue leggi ideali « *verba paulo antiquiora, quam hic sermo est* »: parole che non hanno nulla a che vedere col linguaggio antichissimo delle *leges sacrae* e delle *XII tabulae*.

⁶² Assolutamente non direi, quindi, con l'ALBANESE (nt. 1) 26, che « l'inciso *ollosque—locassint* non ha particolare rilevanza ». Né direi che persuada molto anche lui stesso il salvataggio che dell'inciso egli tenta, eliminando la parola certamente anacronistica « *censores* ».

cerone, rinunciando a portarne una parte, e una parte soltanto, a documentazione del presunto testo di *XII tab.* IX.1-2. E siccome l'inciso « *ollosque—locassint* » non può essere arbitrariamente estromesso dal contesto, che non è in nulla e per nulla qui riferito da Cicerone ai decemviri, è chiaro, a mio avviso, che bisogna « lasciare ». Bisogna, cioè, a rigor di metodo, considerare il « testo » in esame alla stregua, si fa per dire, del precetto sicuramente immaginario « *Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunt* », che ugualmente compare in Cic. *de leg.* 3.4.11, nel seno di quello che bene, benissimo proprio l'Albanese⁶³ definisce un puro e semplice « catalogo ideale di leggi »⁶⁴⁻⁶⁵.

⁶³ ALBANESE (nt. 3) 27, alla cui ultima obiezione, formulata nella stessa pagina, circa l'incredibile eccesso di insipienza di cui avrebbe dato prova Cicerone nel richiamare esplicitamente i torti di Clodio nei propri confronti (*de leg.* 3.11.25-26) a così poca distanza dall'invenzione di un precetto decemvirale implicitamente anticlodiano (*de leg.* 3.4.11), rispondo: che l'invenzione del precetto (cioè del « testo ») decemvirale, almeno in *de leg.* 3.4.11, non vi è affatto stata; che il *de legibus* fu lasciato, in brutta copia non ancora rielaborata, al momento della partenza per la Cilicia e dopo la morte di Clodio (v. *retro* nt. 26); che, in ogni caso, quando gli veniva il destro di magnificare se stesso, Cicerone non era uomo da pensarvi due volte.

⁶⁴ Per quanto mi risulta, gli studiosi di Cicerone sogliono giustamente precisare che le *leges* formulate, tutte con sue parole, da Cicerone nel *de legibus* fanno essenzialmente riferimento alla situazione politico-costituzionale della Roma post-sillana e costituiscono un abbozzo (incompleto) di « riforme » migliorative della *respublica* romana, così come essa si era ridotta verso la metà del sec. I a. C. Sul punto, specialmente: RAWSON (nt. 26) 340 ss.; A. HEUSS, *Ciceros Theorie vom römischen Staat* (1975) 195 ss.

⁶⁵ Dopo la chiusura del manoscritto di questa nota sono venute a conoscenza di *Index* 18 (1990) e degli « atti » ivi contenuti (p. 389 ss.) di un incontro di studi svoltosi a Napoli, nel febbraio 1989, in ordine alla « palingenesi » delle XII tavole (per la quale v. *retro* nt. 2). Dato che l'argomento esula dai confini strettamente « ciceroniani » che mi sono imposti nelle pagine che precedono, rinvio a quanto succintamente osservo in materia negli scritti di cui *retro* nt. 5 e 6, nonché a: A. GUARINO, *Una palingenesi delle XII Tavole?*, in *Index* 19 (1991) 225 ss.